




DF 000077480900

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Via V. Monti, 51 - 20123 Milano
Tel. n. 02/4335371 - Fax 02/43353760

Il Presidente

Milano, 9 maggio 2011



Ai Sigg. Presidenti
degli Ordini degli Avvocati
della Regione Lombardia

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto n° 9 del 5 maggio 2011.

Trasmetto l'allegato decreto indicato in oggetto con preghiera di voler portare a conoscenza degli iscritti a codesto Ordine il contenuto dello stesso.
Ringrazio della collaborazione ed invio un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Antonio SIMONE)



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

Via V. Monti, 51 - 20123 Milano

DECRETO N. 9/2011

IL PRESIDENTE

premessò che la formazione di sezioni specializzate per la trattazione di determinate controversie tributarie costituisce presupposto indispensabile per l'approfondimento di specifiche materie, con innegabili vantaggi per la celerità di trattazione e definizione delle predette controversie e per un'auspicabile uniformità di orientamenti giurisprudenziali all'interno della Commissione;

richiamato il proprio decreto n. 1/11 con il quale sono state costituite alcune sezioni specializzate per la trattazione di controversie doganali, catastali, in materia di fiscalità internazionale e di recupero di aiuti di Stato;

rilevato che, allo stato, il sistema informatico di iscrizione dei procedimenti nel Registro Generale Appelli non consente di rilevare la tipologia delle controversie portate all'esame della Commissione Regionale; ritenuto che, al fine di istituire sezioni specializzate per ulteriori materie, occorre conoscere esattamente la materia delle controversie all'esame della Commissione Tributaria Regionale e che, a tal fine, appare indispensabile che le parti appellanti inseriscano nel fascicolo di causa, al momento del deposito del ricorso, una nota di iscrizione a ruolo contenente, alla stregua di quanto previsto dall'art. 71 disp. att. c.p.c., i dati essenziali della controversia

(indicazione delle parti e dei loro procuratori in giudizio, oggetto della domanda, valore della lite ai fini di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, D.L.vo 546/92);

DISPONE

che le parti appellanti depositino, insieme al ricorso ed alle copie occorrenti, anche una nota di iscrizione a ruolo contenente i seguenti dati:


- indicazione delle parti e dei loro procuratori in giudizio;
- oggetto della controversia;
- valore della lite, determinato secondo i criteri dell'art. 12, comma 5, del D.L.vo 546/92 (importo del tributo, al netto di interessi e sanzioni; per le controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, la somma delle stesse).

Copia del presente decreto sarà affissa nell'Ufficio ricezione appelli e nei corridoi antistanti le aule d'udienza; sarà, inoltre, trasmessa alle Agenzie Fiscali ed agli altri Enti impositori locali nonché agli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Lombardia per l'opportuna diffusione presso i propri iscritti.

Milano, 5 maggio 2011

Il Presidente

(Dott. Antonio SIMONE)

Handwritten signature of Antonio Simone in black ink.